

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1616

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCALIA, GITTI, CALVI, BIAGIONI, GALLI

Presentata il 10 ottobre 1959

Sistemazione di talune situazioni di personale in servizio presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per poter far fronte alle maggiori esigenze di personale che, in seguito ai nuovi compiti derivati da applicazione di nuove leggi, sono chiamati a svolgere, sono dovuti ricorrere a personale salariato giornaliero assegnandolo a ordinari lavori di ufficio e destinandolo a seconda del titolo di studio e delle capacità possedute, alle mansioni esercitate normalmente dal personale di ruolo.

Tale situazione si è ripercossa maggiormente in quegli Uffici i cui nuovi compiti hanno portato un notevole incremento di lavoro come ad esempio i Cantieri scuola di rimboschimento, le sistemazioni montane finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, la legge per la montagna, ecc., compiti per i quali gli Uffici non potevano evidentemente far fronte con il personale già insufficiente per il normale servizio di istituto.

Talché gli Uffici, sia centrali che periferici, pur vigendo il divieto di assunzione di personale non di ruolo, sancito dall'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, si son trovati nella *necessità inderogabile* di assumere personale giornaliero; creando in tal modo una situazione fuori della norma.

Infatti un numeroso gruppo di persone presta la propria opera presso i suddetti Uffici, ormai da diverso tempo e certuni da

ben 10 anni con i più svariati compiti, ininterrottamente e senza un qualsiasi rapporto di lavoro.

Pur tuttavia è opportuno far notare, che per buona parte di dette persone fu stipulato un contratto di « impiego privato » per l'espletamento del lavoro relativo alla Cassa per il Mezzogiorno, ma tale contratto venne accantonato quando non fu più possibile gravare gli stipendi sulle spese generali dei lavori stessi ed il personale in parola venne trasferito sui listini paga operai, continuando, ciononostante, a prestare la propria opera negli Uffici con le medesime mansioni.

Tale situazione mette in evidenza un gruppo di lavoratori che ha prestato per molti anni opera altamente meritoria e continuativa in Uffici dello Stato in una forma semiufficiale, per non dire semiclandestina, e, per la deficienza del personale, la necessità degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi dell'opera dei suddetti lavoratori.

Pertanto, in ossequio ad imprescindibili criteri di giustizia, sembra opportuno adottare il provvedimento che si sottopone alla vostra attenzione. Provvedimento che, se si tiene presente quanto già precedentemente adottato per il personale di altri Enti (quali l'Ufficio nazionale statistico dell'agricoltura — U. N. S. E. A. — con la legge 22 febbraio 1951,

n. 64, l'Ente autotrasporto merce - E. A. M. - e Gestione raggruppamento autocarri - G. R. A. - con la legge 8 ottobre 1957, n. 970, ecc.) le cui finalità erano ben limitate nel tempo e dalle contingenze, deve essere giudicato legittimo in quanto diretto a sanare una situazione di fatto derivata da necessità di una amministrazione statale la cui attività non è limitata nel tempo.

In merito poi alla situazione del personale avventizio di Stazioni sperimentali agrarie, si fa presente che il decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito con modifiche nella legge 5 giugno 1930, n. 951, distingueva le Stazioni sperimentali agrarie in governative (ex regie) e consorziali. Nei riflessi del personale, le Stazioni governative avevano un organico, statale e, per i bisogni temporanei, erano facoltizzate ad assumere personale in base all'articolo 32 del citato decreto n. 2226 la cui spesa era posta a carico delle Stazioni.

Per quanto riguarda le Stazioni consorziali, ciascuna di esse aveva un proprio organico ed una propria disciplina giuridica ed economica del personale, regolato dallo statuto e dal regolamento rispettivo delle Stazioni.

Il decreto 20 maggio 1941, n. 489, prevedeva, in luogo delle Stazioni sperimentali agrarie esistenti, l'istituzione di Istituti di sperimentazione agraria in cui esse avrebbero dovuto essere assorbite e l'istituzione di nuovi ruoli del personale dei regi Istituti di sperimentazione agraria in sostituzione di quelli stabiliti dal decreto-legge n. 2226 per le regie Stazioni sperimentali. Prevedeva, inoltre, la copertura dei posti disponibili nei detti ruoli ed in quelli del personale dei gruppi A, B e C mediante concorsi riservati, oltre che agli avventizi dello Stato, al personale non stabile delle Stazioni governative e consorziali *con particolari requisiti*.

Alle suddette disposizioni del decreto n. 489 riflettenti il personale fu data attuazione, mentre non si diede luogo alla prevista istituzione degli Istituti di sperimentazione

agraria e relativo assorbimento in esse delle Stazioni agrarie esistenti.

Accanto al personale stabile, che nella posizione giuridica di personale statale presta servizio presso le Stazioni, sussiste altro personale assunto anteriormente al decreto del 1941 e che non trovò sistemazione nei ruoli statali e personale assunto successivamente che non può considerarsi stabile.

Detto personale non è regolato nella sua posizione giuridica da apposite disposizioni, mentre soltanto per quanto riguarda la limitazione del trattamento economico ad esso attribuibile sovvennero le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 1945, n. 722.

Come è noto, tale decreto stabilisce di procedere alla parificazione gerarchica del personale degli Enti pubblici con quello dello Stato al fine di poter determinare il limite entro cui deve essere contenuto il trattamento economico del personale dei detti Enti.

Sulla base della intervenuta parificazione, le singole Stazioni sperimentali hanno esteso, in tutto o in parte in relazione alle disponibilità di bilancio, al personale assunto direttamente da esse, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato.

Pertanto la situazione giuridica del personale non stabile delle Stazioni sperimentali agrarie governative non può che considerarsi in linea generale, regolata dalle disposizioni del menzionato articolo 32 del decreto n. 2226. Tali disposizioni, per altro, appaiono sorpassate dall'attuale giurisprudenza e pertanto non può che sovvenire, come per il personale assunto dalle Stazioni consorziali, la disciplina del contratto di impiego privato.

Premesso quanto sopra, si rende necessario e indilazionabile, l'assunzione tra i contingenti degli avventizi da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del personale di cui, trattasi, per dare un giusto riconoscimento a chi per anni ha dato la propria attività in una Amministrazione dello Stato e per permettere alla medesima Amministrazione di proseguire i compiti assegnatigli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere in qualità di avventizio il personale che espliciti mansioni impiegate, comunque retribuite, presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero della agricoltura e delle foreste, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali nonché presso le Stazioni sperimentali agrarie, di cui alla tabella A del regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1930, n. 951, anche compresi nelle Regioni autonome; che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia maturato almeno un biennio di servizio lodevole ed ininterrotto; che non abbia superato il 45° anno di età e che presenti domanda di assunzione entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Il personale assunto in base all'articolo precedente viene classificato nelle categorie I, II, III e IV stabilite per il personale civile non di ruolo dello Stato con regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 a seconda del titolo di studio posseduto e che sia riconosciuto idoneo a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base alla valutazione complessiva del servizio prestato.

La durata del servizio prestato alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni esercitate nonché la condotta ed il rendimento del personale dovranno risultare da apposito rapporto informativo redatto dal Capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio o, per i dipendenti delle Stazioni sperimentali agrarie, dal Direttore delle Stazioni medesime presso la quale prestano la loro opera.

ART. 3.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale assunto in base alla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni.

La domanda per ottenere il collocamento in detti ruoli deve essere presentata dagli interessati, entro tre mesi dal compimento della

anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, in anni sei.

Ai fini del raggiungimento di detta anzianità, il servizio già prestato dal personale di cui trattasi, antecedentemente al decreto di assunzione per effetto della presente legge, viene valutato per intero.

Il servizio prestato di cui al comma precedente può essere riscattato ai fini della pensione. Al personale delle Stazioni agrarie sperimentali, inoltre, è fatto salvo il diritto alla liquidazione.

ART. 4.

I salariati che prestano servizio presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che esplicano mansioni impiegatizie, di cui all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono, su presentazione di domanda, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli.

Nei loro riguardi si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo precedente.